Istituto Comprensivo "Nunzio Nasi" – Trapani
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria Primo grado
Via Pompeo Zuccalà , 14 - 91100 TRAPANI – Tel-fax 0923/55.26.82
E-mail : TPIC84000Q@istruzione.it -TPIC84000Q@pec.istruzione.it
C.M.: TPIC84000Q - C.F.: 93072150811

Trapani, 04/10/2019

Circolare n. 37

Al personale docente

Al personale ATA

Al DSGA

Sito istituzionale

Oggetto: Adempimenti e regole per il personale: Disposizioni permanenti

Desidero ribadire alcune regole da rispettare per il buon funzionamento dell'organizzazione scolastica confidando nel senso di responsabilità di tutto il personale.

- I docenti devono trovarsi in servizio **5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni, per accogliere gli alunni. Devono altresì assisterli all'uscita, consegnandoli ai genitori, ai loro delegati o ai preposti ai trasporti o accertarsi se autorizzati all'uscita autonoma.

- I docenti devono assicurare la vigilanza sui propri alunni in quanto giuridicamente unici responsabili (culpa in vigilando) in caso di incidenti o danni a persone e cose. Pertanto le classi non devono mai rimanere scoperte.
- Si raccomanda di intensificare la vigilanza durante la ricreazione e di assicurare, nella maniera più rapida possibile, il cambio dell'ora. I docenti delle classi dove vi sia un insegnante, anche di sostegno, in compresenza, si recheranno per primi nella classe del

docente al quale devono subentrare e che deve muoversi altrove, in modo da evitare intervalli, ancorché brevissimi, di scopertura.

- Si rammenta a tutto il personale che è severamente VIETATO FUMARE in tutti i locali, comprese le aree all'aperto, di pertinenza dell'Istituto (D.L. 12/09/2013 n.104).
- I docenti sono invitati a prendere visione delle comunicazioni del dirigente consultando il sito web della scuola, quanto pubblicato sul sito ha valore di notifica legale a tutti gli effetti.
- I docenti coordinatori di classe per la scuola secondaria e i docenti di classe e sezione della scuola primaria e infanzia avranno cura di avvisare le famiglie dell'opportunità di consultare periodicamente il sito della scuola per comunicazioni scuola-famiglia, considerato che quanto pubblicato sul sito ha valore di notifica legale a tutti gli effetti.
- Sarà cura dei responsabili di plesso, delle Funzioni Strumentali al PTOF e dei i referenti / coordinatori ritirare eventuale materiale da visionare o notificare.
- Ricordo ancora che i fiduciari rappresentano la figura del Dirigente all'interno del plesso di cui sono responsabili e che è dovuto il rispetto per le disposizioni che gli stessi, su direttiva del Dirigente, dovranno impartire al fine di garantire un' efficace organizzazione del servizio scolastico,a loro è affidata la predisposizione della sostituzione dei colleghi assenti .
- Non è consentito ai genitori entrare nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni a meno che non sia strettamente necessario e/o urgente.
- Non è consentito ai genitori o loro delegati lasciare merende o materiale scolastico successivamente all'orario di ingresso a scuola.
- I ritardi in entrata o gli anticipi in uscita degli alunni devono essere giustificati dai genitori e segnati sul registro di classe. **Dopo tre ritardi e/o uscite anticipate i docenti sono tenuti a segnalare al responsabile di plesso e alla F.S. prof.ssa Castelli Barbara tali alunni e sarà cura degli stessi prendere contatti con le famiglie e avvisare la Dirigenza**.
- I docenti sono invitati a dialogare con le famiglie per condividere le regole dell'Istituto ed evitare fraintendimenti o inutili conflitti. E' importante far capire che il rispetto

delle regole ha valore educativo e mira alla convivenza civile e democratica nello spirito dei principi di legalità e cittadinanza attiva.

- I collaboratori scolastici sono invitati a coadiuvare i docenti nella vigilanza degli alunni.
- I referenti di plesso, gli addetti al servizio prevenzione protezione, gli addetti antincendio, i docenti tutti e i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Dirigenza eventuali situazioni di pericolo o reiterati comportamenti non consoni alle regole della scuola.

NORME SULLA VIGILANZA E CONNESSE RESPONSABILITÀ

La scuola garantisce la massima tutela possibile agli alunni affidati, sia sotto il profilo della sicurezza degli ambienti che della vigilanza esercitata dal personale scolastico.

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte Conti, n .72/84).

Gli allievi sono affidati agli insegnanti, di norma, con i provvedimenti adottati dal Capo di Istituto relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento, articolato settimanalmente e/o in modo flessibile sulla base dell'autonomia organizzativa delle singole Istituzioni Scolastiche (L. 107/2015) .

Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza degli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche curriculari, gli eventuali interventi didattici ed educativi di ampliamento del P.T.O.F. e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola per prepararsi ad accogliere gli alunni.

I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere lavori di gruppo a classi aperte sia in orario curriculare che extracurriculare, sia nell'ambito dell'orario d'obbligo sia in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti e autorizzate dal Dirigente.

I docenti sono responsabili della incolumità degli alunni delle classi loro affidate durante le attività svolte direttamente sotto il loro controllo in qualunque locale scolastico esse vengano attuate per tutto il tempo dell'orario scolastico.

La responsabilità sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, ai sensi degli artt.2043/2048 c.c, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva.

Premesso che la sorveglianza deve farsi più attenta nei periodi informali della giornata scolastica ossia durante:

a. l'ingresso a scuola,

b. il cambio di attività,

c. il cambio di insegnanti,

d. gli spostamenti,

e. la ricreazione,

f. l'uscita al termine delle lezioni,

momenti che richiedono **massima diligenza** e ove necessario adeguata celerità.

I docenti sono tenuti a porre particolare attenzione a tutte le situazioni di maggior rischio per l'incolumità degli alunni .

La sorveglianza , " deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella scuola dell'infanzia e nella prima classe della scuola primaria ".

In tutte le attività svolte al di fuori della scuola gli alunni sono sorvegliati dagli insegnanti accompagnatori, che vigilano sulla loro incolumità per tutta la durata dell'uscita, senza limite di orario.

Visite guidate o escursioni fuori dei locali scolastici

E' compito dei docenti accompagnatori all'esterno, controllare:

- che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato;
- che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli;
- che il gruppo, durante gli attraversamenti stradali, rispetti la segnaletica specifica;
- che il gruppo rispetti le buone norme di comportamento e tutto quanto segnalato espressamente prima dell'uscita.

Si ricorda che è indispensabile avere la disponibilità di un recapito telefonico per reperire, in caso di necessità, un familiare di ogni singolo alunno.

I docenti devono fornire agli alunni e alle famiglie:

- istruzioni ed accordi chiari sulle norme di comportamento a scuola e durante il tragitto e la permanenza fuori della scuola;
- informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare.

Il docente ha l'obbligo di prevenire i pericoli cercando di circoscrivere l'eventuale rischio che, se non può essere eliminato, deve essere palesemente portato a conoscenza di tutto il personale scolastico e degli alunni.

Si sottolinea che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito dai figli commesso. Infatti la responsabilità del genitore, ai sensi dell'art. 2048 , 1° c., è quella del precettore , ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato , non sono tra loro alternative ma concorrenti , poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, " essendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti ".

RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Durante il servizio resta sul docente la piena responsabilità di tutto quello che può accadere, pertanto il docente non può allontanarsi dal proprio posto di servizio perché ha l'obbligo della sorveglianza degli alunni.

L'assicurazione della scuola copre la responsabilità civile, sempre che non siano ravvisabili altre responsabilità che possano dar luogo a procedimenti anche di natura penale.

Si ricorda che la responsabilità penale resta sempre personale. **Eventuali infortuni, anche di lieve entità, devono essere immediatamente comunicati, presentando apposita relazione sull'accaduto** compilando i moduli disponibili in segreteria o sul sito web della scuola.

Si forniscono ulteriori precisazioni sulle caratteristiche della sorveglianza desunte dalla giurisprudenza:

- la sorveglianza deve essere costante ed assidua durante la permanenza nell'edificio scolastico;
- l'insegnante deve porre in essere le misure previste dalle norme vigenti o "anche soltanto imposte dalla comune esperienza o diligenza".

Nel caso di evento dannoso che occorre all'alunno o che questi provochi verso compagni o terzi spetta al docente provare di non aver potuto impedire il fatto.

In genere le prove richieste sono intese ad accertare:

a) La presenza dell'insegnante fra i propri alunni nel momento in cui si è verificato il fatto;

b)Le misure di tipo precauzionale poste in atto dall'insegnante per prevenire il verificarsi di incidenti e danni agli allievi;

c) L'abitudine degli insegnanti ad attivare una sorveglianza costante ed assidua, secondo le modalità imposte dal dovere di diligenza nel servizio.

Le seguenti disposizioni hanno carattere permanente e ne viene disposta la pubblicazione sul sito della scuola Sezione Regolamenti – Sicurezza.

Colgo l'occasione per ringraziare per la vostra fattiva collaborazione.

f.to Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Aurelia Bonura

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93